



Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V ex DGPOB - RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2012

Il giorno 12 luglio 2013 si sono riunite, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non dirigente.

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 10 luglio 2013, ha comunicato la certificazione positiva dell'Ipotesi di Accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2012 avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del d.lgs n.165/2001- dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP;

TENUTO CONTO, che nella citata nota è stato specificato che "le varie indennità" siano correlate allo svolgimento di attività effettivamente caratterizzate da rischio e disagio;

TENUTO CONTO, altresì, che è stato specificato che - l'indennità per servizio di primo livello di risposta telefonica del numero di pubblica utilità 1500 nelle situazioni di allarme - per la particolarità dell'attività svolta possa essere ricondotto nell'ambito dell'istituto previsto per indennità di disagio;

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2012, siglata in data 16 maggio 2013 con la seguente specifica:

L'indennità per il servizio di primo livello di risposta telefonica del numero di pubblica utilità 1500 nelle situazioni di allarme è corrisposta, al personale che ha partecipato alle attività di risposta rapida al cittadino, in relazione al disagio determinato dalla particolare gravosa articolazione oraria richiesta e dalla necessità di assicurare turni di risposta anche nei giorni festivi o non lavorativi come ad esempio il sabato e la domenica.

Roma, 12 luglio 2013

PER LE OO.SS.:

FP/CGIL..... *[Signature]*

CISL/FPS..... *[Signature]*

UIL/PA.....

CONFSAL/UNSA..... *[Signature]*

USB PI..... *[Signature]*

FILP..... *[Signature]*

FEDERAZIONE INTESA..... *[Signature]*

PER LA PARTE PUBBLICA:

[Signature]



Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V ex DGPOB – RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2012

In data 4, 5, 10 dicembre 2012, 7, 8, 15 gennaio, 14 e 20 marzo, 18 e 23 aprile, 6 e 16 maggio 2013, si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 20 giugno 2012 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTI gli articoli 4 comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 comparto Ministeri e art. 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione (FUA);

VISTO il CCNL del 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione – sui criteri di utilizzo FUA per i precedenti esercizi;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE" relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge del 6 agosto 2008, n.133;

VISTO l'art 16 commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2011, n.141, in particolare l'art.6 comma 1;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il vigente sistema di valutazione del personale delle aree del Ministero della salute approvato con DM 30 dicembre 2010;

TENUTO CONTO che per l'anno 2012 detto sistema è applicato in via sperimentale nella parte relativa ai comportamenti organizzativi;

CONSIDERATO che, per l'anno 2012, sul capitolo 4932 la parte fissa del FUA ammonta ad € 2.577.062,00 e che la parte variabile ammonta ad € 1.379.018,00 per ammontare complessivo di € 3.956.080,00;

VISTO l'Accordo sottoscritto definitivamente in data 27 agosto 2012 concernente i criteri di corresponsione di un emolumento di euro 500,00 salvo conguaglio a titolo di acconto gravante sulla parte fissa del FUA 2012 per un importo lordo di € 939.516,00;

VISTO il D.M. 20 giugno 2012 - vistato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 27 giugno 2012 - che ha ricostituito la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa, a livello di amministrazione, del personale dirigente e delle aree funzionali ed ha assegnato la presidenza della medesima al Direttore dell'Ufficio generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio con poteri di firma degli Accordi.

LE PARTI CONVENGONO DI CORRISPONDERE PER L'ANNO 2012 LE SEGUENTI INDENNITÀ

INDENNITÀ DI TURNAZIONI – 38.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

L'indennità di turnazione è prevista esclusivamente per le turnazioni rispondenti ai criteri di cui all'art. 1 dell'accordo ARAN-OO.SS. del 12 gennaio 1996.

In particolare per gli uffici centrali spetta, al personale addetto al Centralino telefonico, alla conduzione delle autovetture e al personale assegnato in via esclusiva alle segreterie dei Capi dipartimento e Direttori generali.

Al personale addetto al Centralino telefonico e al personale addetto alle segreterie l'indennità spetta fino alla data del 30 aprile 2012, in considerazione del nuovo orario della sede di Ribotta

Detta indennità spetta per ogni turno di lavoro prestato dopo le ore 14.00 per una durata di almeno 5 ore a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate per una durata non inferiore al mese. L'indennità di turnazione spetta per un massimo di 13 turni mensili, nell'arco di un mese i turni notturni non possono essere superiori ad otto. L'indennità può essere erogata al personale solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell'ambito del turno di assegnazione.

Al personale degli uffici periferici, l'indennità di turnazione di cui al presente accordo spetta esclusivamente a fronte di turni non retribuiti ex L. 302/1984.

In riferimento alle quote di compenso stabilite con l'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996 gli importi da corrispondere sono i seguenti:

- turno pomeridiano euro 5,16
- turno svolto in orario notturno (tra le ore 22,00 e le ore 6,00) e turno festivo euro 12,91
- turno notturno festivo (tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e tra le 22,00 del giorno festivo e le ore 6,00 del giorno seguente) euro 25,82.

A seguito del "piano di rideterminazione del livello dei servizi connessi alla mobilità" del Ministero della salute, al personale adibito alla conduzione di autovetture spetta, esclusivamente nei casi in cui, non potendo ricorrere ad articolazioni orarie diverse, è necessario assicurare una flessibilità oraria per la copertura del servizio in extra-turno, a partire dal mese di aprile 2012, un incremento pari all'indennità di turno maggiorata del 50%.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large 'RR' and a signature with a subscript '2'.

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ– 39.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

La reperibilità è prevista nello schema di organizzazione del lavoro esclusivamente per le fattispecie e per i criteri indicati nell'art. 8 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996, secondo il quale all'istituto si può fare ricorso durante le ore e le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, soltanto per indifferibili ed essenziali esigenze di servizio che non possano essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario di lavoro.

L'importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 17,35.

Al personale degli Uffici periferici di sanità potrà essere erogata a 2 unità di personale di profilo tecnico per un massimo di 72 ore globali mensili per ufficio, previa verifica documentale.

INDENNITÀ DI RISCHIO SANITARIO – 64.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Da corrispondere su base oraria per un importo di euro 0,20 lordi tabellari per ora al personale con profilo collaboratore, assistente tecnico e operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario (ex guardia di sanità, segretario tecnico e capo tecnico - ovvero inquadrato nella posizione economica immediatamente superiore a seguito di riqualificazione) esclusivamente e limitatamente per le ore in cui è impiegato in attività di controllo sanitario di persone, animali, piante e prodotti animali e vegetali, presso gli uffici periferici aperti al traffico internazionale.

Le parti concordano, altresì, di corrispondere una indennità di pari importo orario al personale con professionalità tecnico-sanitaria operante presso i SASN, addetto a servizi di erogazione di prestazioni sanitarie comportanti il diretto contatto con l'utenza.

INDENNITÀ DI LOCALITÀ DISAGIATA– 30.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Nella misura ridotta del 30%, l'indennità sarà corrisposta, al personale in servizio presso gli Uffici periferici di cui al DM 26 settembre 1984 ed al D.D. del 9 novembre 2011 recante modifiche e integrazioni del citato decreto ministeriale.

Al personale in servizio presso gli Uffici periferici di cui al predetto D.D., l'indennità spetta dalla data del 9 novembre 2011.

INDENNITÀ DI LOCALITÀ ISOLATA– 140.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Nella misura ridotta del 30%, con estensione dei soli effetti retributivi al personale del PIF di Gioia Tauro, del PIF di Taranto, del punto visita dipendente dall'USMAF di Palermo operante presso l'aeroporto "Falcone – Borsellino".

L'indennità sarà corrisposta al personale in servizio presso gli Uffici periferici di cui al DM 26 settembre 1984.

INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI CENTRALINISTA: – 20.500 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Al personale non vedente addetto al centralino del Ministero -Ufficio generale delle risorse organizzazione e bilancio - è corrisposto un compenso lordo di euro 5,00 per ogni giorno di presenza effettiva. Al restante personale, adibito al medesimo, servizio è corrisposto un compenso lordo di euro 3,00 per ogni giorno di presenza effettiva.



INDENNITA' DI DISAGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE FUORI SEDE – 9.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Per il personale degli uffici centrali e degli uffici periferici dell'amministrazione che deve svolgere attività istituzionali in circoscrizione provinciale diversa dalla propria sede di servizio è previsto, per il particolare disagio, un compenso come di seguito riportato:

Per il personale degli uffici centrali e degli uffici periferici dell'amministrazione che deve svolgere attività istituzionali fuori sede è previsto, per il particolare disagio, un compenso come di seguito riportato:

compenso orario pari a € 0,86 per il disagio dell'attività fuori sede da 4 a 7 ore ;

compenso orario pari a € 0,26 per il disagio dell'attività fuori sede da 8 a 12 ore;

compenso giornaliero pari a € 6,20 per il disagio dell'attività fuori sede oltre le 12 ore

Tale compenso non è corrisposto per le giornate in cui si svolgono le seguenti attività: formazione fuori sede, partecipazioni a commissioni di esame, componente o segretario in commissioni di concorso, componente di collegio dei revisori dei conti etc.

INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI CONSEGNATARIO E DI CASSIERE – 6.250 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

In considerazione della rilevanza dell'attività svolte e delle connesse responsabilità amministrativo-contabili sono riconosciuti ai Consegnatari e al Cassiere della sede centrale, formalmente incaricati, i seguenti compensi annui lordi:

- | | |
|---|-------------|
| - Consegnatario dei beni mobili del Ministero | € 2.500,00; |
| - Altri Consegnatari (beni informatici, magazzino centrale e materiale profilattico, , sedi periferiche) | € 750,00 |
| - Cassiere del Ministero | € 750,00 |

L'indennità è corrisposta, esclusivamente, ai Consegnatari, formalmente incaricati, che hanno in consegna beni per un valore superiore ad un milione di euro verificabile dai documenti contabili.

L'indennità è corrisposta in misura proporzionale al periodo di svolgimento dell'incarico tenuto conto della data di conferimento dello stesso.

INDENNITA' PER SERVIZIO DI PRIMO LIVELLO DI RISPOSTA TELEFONICA DEL NUMERO DI PUBBLICA UTILITA' "1500" NELLE SITUAZIONI DI ALLARME – 30.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'amministrazione)

Al personale facente parte del gruppo operativo del servizio di primo livello di risposta che ha partecipato alle attività di risposta rapida al cittadino nelle situazioni di allarme determinate dalle ondate di calore e dalle problematiche connesse ai vaccini antinfluenzali 2012 spettano i seguenti compensi per ogni turno effettivamente svolto:

- 25 euro lordi per ogni turno in giorno feriale;
- 30 euro lordi per ogni turno in giorno festivo o non lavorativo.

LE PARTI CONVENGONO INOLTRE PER L'ANNO 2012 QUANTO SEGUE

- a) di destinare le ulteriori somme alla corresponsione di un compenso finalizzato al progressivo miglioramento delle prestazioni collettive legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza. Tale compenso sarà corrisposto al personale per il contributo collegato al raggiungimento degli obiettivi delle strutture di appartenenza.

